



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA
RAPPRESENTANZA E DELLA PARTECIPAZIONE
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 59/2018

OGGETTO: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA [REDACTED]
[REDACTED] VS OPTIMA ITALIA S.P.A.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 9 del mese di ottobre presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. LAMORTE Giuditta | Presidente |
| 2. CORRARO Armando Nicola | Componente |
| 3. LAGUARDIA Gianluigi | Componente |
| 4. RAPOLLA Morena | Componente |
| 5. STIGLIANO Carmine Sergio | Componente |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

DELIBERA N.59 /2018

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

VS OPTIMA

ITALIA S.P.A.

(Prot. n. 12492/C del 13 dicembre 2017)

IL CO.RE.COM. DELLA REGIONE BASILICATA

NELLA riunione del 09/10/2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la L.R. n.20/2000 “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale della Basilicata e il Comitato regionale per le comunicazioni della Basilicata in data 19/12/2017;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “*Regolamento*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS del 24 aprile 2018 recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 296/18/CONS del 27 giugno 2018, recante: “*Modifiche alla delibera n. 203/18/CONS con riferimento alla entrata in funzione della piattaforma Conciliaweb*”;

VISTA l’istanza dell’utente [REDACTED] vs Optima Italia S.p.A. presentata in data 13 dicembre 2017, prot. n. 12492/C, contro Optima Italia S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

Con riferimento alla procedura di definizione della controversia in oggetto, si rileva quanto segue:

1. La posizione della parte istante

In data 3/11/2016 l’istante, in qualità di titolare della macelleria [REDACTED] con sede in [REDACTED] (PZ), sottoscriveva presso il proprio locale commerciale una proposta di contratto denominato Optima Vita Mia Business, avente ad oggetto la fornitura integrata di energia elettrica e di servizi di comunicazione voce e dati da rete fissa; contestualmente alla sottoscrizione del contratto, autorizzava l’addebito rid per il pagamento delle fatture;

in data 21/11/2017 si vedeva recapitare presso la sede della macelleria, un plico contenente il modem;

in quella occasione si avvaleva della facoltà contrattualmente prevista di recedere dal contratto, inviando una nota con cui contestualmente provvedeva a restituire il plico contenente il modem; ciononostante cominciava a ricevere fatture con addebito dei costi per i servizi attivati.

Con nota del 9-12/12/2016, diffidava la società a desistere dall’invio di ulteriori richieste di pagamento, ritenendole non dovute per effetto del proprio recesso e, per sicurezza, reiterava la medesima richiesta.

Con istanza del 16/06/2017 chiedeva l’intervento del Corecom al fine di esperire il tentativo di conciliazione, ma l’udienza fissata a tal fine si concludeva con un verbale di archiviazione per la mancata comparizione dell’operatore.

In data 13 dicembre 2017 presentava istanza di definizione della controversia ex art. 14 del Regolamento.

In base a tali premesse, l’istante chiedeva:

- i) *lo storno delle fatture emesse dall'operatore per un importo complessivo di € 588,29, con conseguente azzeramento della presunta posizione debitoria a suo carico;*
- ii) *la liquidazione dell'indennizzo per l'attivazione di servizi mai richiesti.*

2. La posizione dell'Operatore

La società Optima Italia Spa, con memoria del 23 gennaio 2018, depositata nei termini previsti a tal fine dalla lettera di avvio del procedimento, sosteneva che il contratto si era validamente concluso tra le parti, recando lo stesso la sottoscrizione dell'istante, e che i relativi servizi venivano attivati regolarmente in esecuzione dello stesso.

Circa infine l'indebita fatturazione, l'operatore dichiarava di aver fatturato i servizi regolarmente erogati e in ogni caso di aver già provveduto allo storno delle fatture emesse e contestate, in un'ottica conciliativa.

Pertanto, l'operatore chiedeva il rigetto delle richieste formulate dall'istante, ritenendole ingiustificate.

3. Motivazione della decisione

In via preliminare e generale l'art. 1326 c.c. prevede che la proposta di contratto sottoscritta dall'istante diviene vincolante nel momento in cui è accettata dal proponente (l'operatore), e l'accettazione può anche essere tacita, ossia avvenire per fatti concludenti; nel caso di specie, nel momento in cui la società Optima Spa ha provveduto a spedire il modem, la proposta contrattuale sottoscritta dall'istante è divenuta definitiva e vincolante per le parti.

Ciò detto, è vero anche che successivamente alla conclusione del contratto, l'utente ha formalizzato il proprio recesso, prima a mezzo fax in data 21/11/2016 e poi mediante lettera raccomandata a firma del proprio legale di fiducia, pervenuta all'operatore in data 12.12.2016, manifestando in tal modo la propria volontà di non avere più interesse alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il problema delle fatture emesse, nonostante il recesso validamente esercitato, può ritenersi superato, atteso che lo stesso operatore, nella memoria difensiva prodotta, afferma di aver provveduto a stornarle in via conciliativa; del resto, la circostanza non solo non è stata contestata dall'utente, ma non risulta depositata in atti la documentazione contabile comprovante l'esborso di € 588,29 di cui l'istante ha chiesto lo storno; **pertanto, la richiesta di cui al punto i) non può trovare accoglimento.**

Quanto alla richiesta sub ii), la stessa non può trovare accoglimento, atteso che il contratto tra le parti, come si è detto in precedenza, può ritenersi validamente concluso tra le stesse e pertanto, nessun pregiudizio risulta essere stato perpetrato dall'operatore ai danni dell'utente finale.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, l'articolo 19, comma 6 del Regolamento sancisce che, nel determinare tali rimborsi, si deve tener conto "del grado

di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione". Ciò stante, atteso che, in sede conciliativa, l'operatore non ha aderito all'udienza fissata dal Co.Re.Com., onerando l'utente di ulteriori spese per la presentazione dell'istanza di definizione della presente controversia e per predisporre la difesa, si ritiene equo riconoscere in favore dello stesso la somma di € 100,00, con conseguente condanna dell'operatore al versamento della predetta somma in favore dell'istante, mediante assegno c/o bonifico bancario.

4. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e, vista la relazione istruttoria dell'esperto giuridico, avv. [REDACTED], riguardo l'istanza GU14 avanzata in data 13 dicembre 2017, prot. n. 12492/C, dall'utente [REDACTED] nei confronti di Optima Italia S.p.A..

Delibera

La Società Optima Italia S.p.A. è tenuta a:

- 1) corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario intestato all'istante, la somma di **100,00** a titolo di spese di procedura ex art. 19 dell'Allegato A alla Delibera n. 173/07/CONS.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

II. DIRIGENTE
Ing. Vincenzo Fiore

LA PRESIDENTE
Avv. Giuditta Lamorte